

---

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

---

LEGGE 9 aprile 2002, n. 55.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 aprile 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

## ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  
AL DECRETO-LEGGE 7 FEBBRAIO 2002, N. 7*All'articolo 1:*

*al comma 1, al primo periodo, le parole: «l'imminente pericolo» sono sostituite dalle seguenti: «il pericolo», dopo le parole: «fabbisogno nazionale» sono inserite le seguenti: «, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano», le parole: «e ripotenziamento» sono sostituite dalle seguenti: «o ripotenziamento» e la parola: «esercitare» è sostituita dalla seguente: «esercire»; al secondo periodo, le parole: «del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504»;*

*al comma 2, al primo periodo, dopo la parola: «Amministrazioni» sono inserite le seguenti: «statali e locali» e sono soppresse le parole: «ed integrazioni»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni»; al terzo periodo, dopo le parole: «della direttiva 96/61/CE» sono inserite le seguenti: «del Consiglio; del 24 settembre 1996,» e dopo le parole: «autorizzazioni ambientali» sono inserite le seguenti: «di competenza»; al quarto periodo, dopo la parola: «integrante» sono inserite le seguenti: «e condizione necessaria»; al quinto periodo, prima delle parole: «in ogni caso» sono inserite le seguenti: «una volta acquisita la VIA,»;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»; il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 compor-*

tino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale»;

*dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata»;

*al comma 4, le parole: «la procedura di valutazione di impatto ambientale» sono sostituite dalle seguenti: «la procedura di VIA»;*

*dopo il comma 4, è inserito il seguente:*

«4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA»;

*al comma 5, le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53», ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere»;*

*dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione».

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1125):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle attività produttive (MARZANO) il 9 febbraio 2002.

Assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, l'11 febbraio 2002, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 5<sup>a</sup>, 6<sup>a</sup>, 13<sup>a</sup>, e della giunta per gli affari delle Comunità europee e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1<sup>a</sup> commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 12 febbraio 2002.

Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione il 14, 19, 20, 27 febbraio 2002; l'11, 12 marzo 2002.

Esaminato in aula e approvato il 13 marzo 2002.

*Camera dei deputati* (atto n. 2523):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 18 marzo 2002, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, V, VI, VIII, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla X commissione il 19, 21 marzo 2002.

Esaminato in aula il 25 marzo 2002 e approvato, con modificazioni, il 26 marzo 2002.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1125-B):

Assegnato alla 10<sup>a</sup> commissione (Industria, commercio, turismo), in sede referente, il 27 marzo 2002, con pareri delle commissioni 1<sup>a</sup>, 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>.

Esaminato dalla 10<sup>a</sup> commissione il 27 marzo 2002 e il 2 aprile 2002.

Esaminato in aula il 2 aprile 2002, e approvato il 3 aprile 2002.

## AVVERTENZA:

Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 del 9 febbraio 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Dipartimento dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 73.

**02G0081**

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 2 aprile 2002.

**Approvazione della delibera n. 7/01 del 26 ottobre 2001 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che stabilisce, per l'anno 2002, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale, nonché la tassa per il rilascio dei certificati.**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto l'art. 16, lettera g), della legge 24 maggio 1967, n. 396;

Esaminata la delibera n. 7/01 del 27 settembre 2001 con la quale il consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi ha determinato per l'anno 2002 la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti all'albo ed all'elenco speciale per le spese del suo funzionamento nonché la tassa per il rilascio dei certificati, lasciando invariata la tassa per il rilascio dei pareri sulla liquidazione degli onorari;

Considerato che nulla osta a ritenere congruo l'importo del contributo e della tassa così determinato dal Consiglio nazionale;

Decreta:

È approvata la delibera n. 7/01 del 26 ottobre 2001 del consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi che stabilisce, per l'anno 2002, la misura del contributo annuale dovuto dagli iscritti nell'albo professionale e nell'elenco speciale nonché la tassa per il rilascio dei certificati nei seguenti importi:

93 euro corrispondenti a L. 180.073 per l'iscrizione all'albo;

83 euro corrispondenti a L. 160.710 per l'iscrizione nell'elenco speciale;

3 euro corrispondenti a L. 5.809 per il rilascio dei certificati.

Resta invariata la tassa per il parere di liquidazione degli onorari, fissata nella misura del 2,5%.

Roma, 2 aprile 2002

*Il direttore generale: MELE*